

**Ufficio IV – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.**

dt.direzione4.ufficio4@tesoro.it

nicola.mango@tesoro.it

Oggetto: **Consultazione pubblica per l'attuazione della direttiva 2013/34/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese.**

Facendo seguito all'Avviso pubblicato nel sito del Dipartimento del Tesoro [http://www.dt.mef.gov.it/it/consultazioni\\_publiche/consultazioni\\_publiche\\_online\\_corrente/consultazione\\_publica\\_2013\\_34\\_eu.html](http://www.dt.mef.gov.it/it/consultazioni_publiche/consultazioni_publiche_online_corrente/consultazione_publica_2013_34_eu.html) espongo le seguenti Osservazioni a quanto proposto per l'applicazione della Direttiva 2013/34/UE, con particolare attenzione sul *Capo 10*. Le disposizioni coinvolte dalle mie osservazioni sono gli artt. 3-7 dello schema (*Disposizioni in materia di trasparenza nei pagamenti*).

**1.** Il primo aspetto su cui riflettere è che lo schema di Decreto Legislativo non contiene alcun riferimento ai “*whereas*” della Direttiva 2013/34/UE ed in particolare il riferimento all'EITI che costituisce la *ratio* sottostante alla normativa:

*(44) Al fine di accrescere la trasparenza dei pagamenti ai governi, le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico che sono attivi nelle industrie estrattive o che utilizzano aree forestali primarie dovrebbero indicare i pagamenti rilevanti a favore dei governi dei paesi in cui essi operano in una relazione annuale a parte. Tali imprese sono attive in paesi ricchi di risorse naturali, in particolare minerali, petrolio, gas naturale nonché foreste primarie. La relazione dovrebbe indicare i tipi di pagamenti paragonabili a quelli indicati da un'impresa che partecipa all'iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI). (...)*

*(45) Tale relazione dovrebbe servire ad agevolare i governi dei paesi ricchi di risorse nell'applicare i principi e i criteri dell'EITI e nel rendere conto ai propri cittadini dei pagamenti che essi ricevono dalle imprese delle industrie estrattive o dalle imprese utilizzatrici di aree forestali primarie che operano nel territorio soggetto alla loro giurisdizione. (...).*

Il mancato riferimento rischia di rendere l'adempimento fine a se stesso, piuttosto che inserito in un processo volto a migliorare la trasparenza dell'Industria Estrattiva.



**2.** Il secondo aspetto concerne i soggetti destinatari dell'obbligo, previsti all'art. 3, comma 1, lett. h) non in linea con la definizione contenuta nella Direttiva ed in particolare con l'art. 41.1. della direttiva 2013/34/UE.

La nozione proposta all'art. 3, comma 1, lett. h) come *"industria estrattiva"*: *le attività economiche di cui alla sezione B, divisioni da 05 a 08, dell'allegato I del Regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006*; è troppo generica e genera maggiori problemi rispetto alla direttiva, che già ne contiene a sufficienza.

Per impresa attiva nell'industria estrattiva a norma dell'art. 41(1) si intende quell'impresa la cui attività comporta la ricerca, la prospezione, la scoperta, la coltivazione e l'estrazione da giacimenti di minerali, petrolio, gas naturale o altri materiali nell'ambito delle attività economiche di cui alla sezione B — divisioni 05-08, dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006, che definisce la classificazione statistica delle attività economiche Nace Revisione 219.

La direttiva non prevede l'attività di esportazione, attività sottointesa nell'EITI: il mancato riferimento all'EITI nello schema di Decreto Legislativo congiuntamente alla nozione ancora più sintetica rende oltremodo incerto se l'obbligo ricade anche alle imprese esportatrici.

In aggiunta, analizzando la Sezione B — Attività Estrattiva dell'allegato I del regolamento (Ce) n. 1893/2006 emerge come siano comprese le attività di:

- 05 Estrazione di carbone e lignite: 05.1 Estrazione di antracite. 05.10 Estrazione di antracite 05.2 Estrazione di lignite. 05.20 Estrazione di lignite
- 06 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale: 06.1 Estrazione di petrolio greggio. 06.10 Estrazione di petrolio greggio. 06.2 Estrazione di gas naturale. 06.20 Estrazione di gas naturale .
- 07 Estrazione di minerali metalliferi: 07.1 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi. 07.10 Estrazione di minerali metalliferi ferrosi. 07.2 Estrazione di minerali metalliferi non ferrosi. 07.21 Estrazione di minerali di uranio e di torio. 07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi.
- 08 Altre attività estrattive: 08.1 Estrazione di pietra, sabbia e argilla. 08.11 Estrazione di pietre ornamentali e da costruzione, calcare, pietra di gesso, creta e ardesia. 08.12 Estrazione di ghiaia e sabbia; estrazione di argille e caolino

Continuando ad analizzare la Sezione B emerge come le seguenti attività siano escluse:

- 09 Estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a.: 08.91 Estrazione di minerali per l'industria chimica e per la produzione di fertilizzanti. (Estrazione di fosfati naturali e sali di potassio naturali, estrazione di zolfo naturale, estrazione e preparazione di piriti e di pirrotite (escluso l'arrostimento, estrazione di solfato e carbonato di bario naturale (baritina e witherite), borati naturali, solfati di magnesio naturali (kieserite), estrazioni di terre coloranti, fluorite e altri minerali, fonti di elementi chimici, estrazione di guano. 08.92 Estrazione di

torba. 08.93 Estrazione di sale. 08.99 Altre attività estrattive n.c.a. – (estrazione di asfalto o bitume naturale e estrazione di vari minerali e materiali: materiali abrasivi, amianto, farine fossili silicee, grafite naturale, steatite (talco), feldspato eccetera; pietre preziose, quarzo, mica eccetera; asfaltite e roccia di asfalto)

Leggendo la classificazione, l'esclusione dalla soggezione all'obbligo dei soggetti operanti in attività mineraria nei comparti della grafite, feldspato, fluorite e pietre preziose contrasta con la definizione di minerale, congiuntamente alla inclusione di pietra, sabbia, argilla, calcare, pietra di gesso, creta, ardesia e caolino che, al contrario, non fanno parte del concetto di minerale.

In aggiunta, alcuni minerali inclusi (argilla, calcare, gesso, ghiaia, pietra da costruzione) sono materia prima per attività svolte principalmente in loco (produzione di cemento, calcestruzzo o per la costruzione di strade), la cui soggezione all'obbligo risulta incerta, anche perché nella definizione non si parla di concetto di prevalenza.

Quindi si invita ad una maggiore chiarezza dei soggetti agli obblighi per essere aderenti anche con le finalità di cui ai *whereas* della direttiva.

**3.** Il terzo punto è relativo al concetto di progetto, la cui definizione è più sintetica rispetto alla direttiva previsto dall'art. 41 "4. *"progetto": attività operative che sono regolate da un singolo contratto, licenza, contratto di locazione, concessione o accordi legali simili e costituiscono il fondamento di obblighi di pagamento verso un governo. Nondimeno, se più accordi di tal genere sono sostanzialmente interconnessi, questi sono considerati un progetto"* e quindi una definizione maggiore aderente alla direttiva sarebbe auspicabile.

**4.** La previsione della revisione obbligatoria della Relazione di cui all'art. 7 comma 3 della direttiva è in contrasto con la direttiva stessa, che non prevede tale obbligo, ma, addirittura, al *whereas* 52 si prevede un riesame dell'obbligo per valutare se rendere obbligatoria la revisione:

*(52) Entro tre anni dalla scadenza del termine di recepimento della presente direttiva da parte degli Stati membri, la Commissione dovrebbe riesaminare il regime di informativa e presentare una relazione al riguardo. Il riesame dovrebbe riguardare l'efficacia di tale regime, alla luce dell'evoluzione della situazione sulla scena internazionale, in particolare sul piano della competitività e della sicurezza degli approvvigionamenti energetici. Il riesame dovrebbe anche tenere conto dell'estensione degli obblighi di informativa ad altri settori industriali, Inoltre, il riesame dovrebbe tenere conto dell'esperienza dei redattori e degli utilizzatori delle informazioni relative ai pagamenti effettuati e determinare se è opportuno o meno integrare ulteriori informazioni relative a questi ultimi, ad esempio le aliquote fiscali effettive, nonché ulteriori informazioni relative ai destinatari, quali le loro coordinate bancarie.*

5. La previsione del sistema sanzionatorio (art. 7) è totalmente da rivedere.

In primis perché il comma 4 prevede:

*4. In caso di falsità o omissioni nella redazione delle relazioni di cui all'articolo 4, agli amministratori, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, è comminata l'ammenda fino a euro centocinquantamila.*

Non si comprende quale possa essere il fatto su cui vigilare, dato che la responsabilità della Relazione è propria e non di terzi, quindi nessun obbligo di vigilanza. L'importo della sanzione è spropositato (150.000 euro in caso di falsità o omissioni in relazione depositata, in relazione al fatto che il comma 5 prevede:


*5. Il mancato deposito delle relazioni di cui all'articolo 4 presso il registro delle imprese è equiparato ai casi di mancato deposito del bilancio. Si applica l'articolo 2630 del codice civile.*

L'art. 2630 prevede una sanzione massima di 1.376,00, con il risultato che l'omissione della Relazione ha una penalità pari all'1% della sanzione per omissioni e/o falsità nella Relazione depositata, con assoluta incoerenza.

Cordialità,

Arezzo, 23.04.2015

Dott. Stefano Capaccioli



Riferimenti bibliografici:

S. CAPACCIOLI, *Trasparenza Internazionale dell'Industria Estrattiva e Direttiva 2013/34/UE (Accounting Directive): dall'EITI al CbCR (Country-by-Country Report)*, su Contratto e Impresa Europa, CEDAM n. 1/2014 pag. 370-395.